



PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE IV APPALTI, GARE E PATRIMONIO
U.O. Attività Amministrative e Concessioni

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ferrara
N. 113187 del 23 dicembre 2004

Atto n. 1602 del 10/09/2025

OGGETTO: -AUTO-117-2025-33047 AUTORIZZAZIONE FO&MA ELETTRICA SOC. CONS. A R.L. CON SEDE IN COMACCHIO (FE) ALLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LA POSA DI UN IMPIANTO SEMAFORICO PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO FUORI DAL CENTRO ABITATO IN COMUNE DI CENTO LUNGO LA S.P. 6 CENTO-FINALE EMILIA AL KM 3+160 IN DESTRA E IN SINISTRA FUORI DAL CENTRO ABITATO IN COMUNE DI CENTO (FE) ED EMISSIONE DI ORDINANZA AI FINI DELLA LIMITAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata in data assunta al prot. gen. n. 33047 del 03/09/2025 della Provincia di Ferrara, con la quale FO&MA Elettrica Soc. Cons. a r.l. con sede in Comacchio (FE) chiede il rilascio di autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo provinciale per la posa di un impianto semaforico per la regolazione del traffico, su terreno di proprietà o di competenza della Provincia di Ferrara, lungo la S.P. 6 Cento-Finale Emilia al Km 3+160 in destra e in sinistra fuori dal centro abitato, intervento già autorizzato al Comune di Cento (FE) con atto n. 281 del 11/02/2025, allegato in copia alla presente e il rilascio di ordinanza per la regolamentazione del traffico veicolare;

Visti:

- il D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il "Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico" ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021 e ss.ii.mm.;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Verri,

AUTORIZZA

FO&MA Elettrica Soc. Cons. a r.l. (P. IVA 02079570384), con sede in Via Del Pozzo, 4 44022 Comacchio (FE), alla occupazione temporanea di sede stradale provinciale per installazione di un impianto semaforico per la regolazione del traffico per **complessivi mq 30,00** con mezzo operativo **dal giorno 16/09/2025 al giorno 18/09/2025 o in caso di maltempo per i giorni 23 e 24/09/2025** per l'esecuzione dei lavori di cui al richiamato atto n. 281 del 11/02/2025 rilasciato al Comune di Cento (FE) mediante restringimento della carreggiata lungo la S.P. 6 Cento-Finale Emilia al km 3+160 in destra e in sinistra fuori dal centro abitato in Comune di Cento (FE) ed in corrispondenza delle seguenti coordinate geografiche LATITUDINE NORD: 44.77668093, LONGITUDINE EST 11.31267741;

ORDINA

-la modifica alla viabilità del transito veicolare in un senso di marcia/istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri lungo la S.P. 6 Cento-Finale Emilia al km 3+160 in destra e in sinistra **dal giorno 16/09/2025 al giorno 18/09/2025 o in caso di maltempo dal giorno 23 e 24/09/2025** mediante restringimento della carreggiata in Comune di Cento (FE) fuori centro abitato;

- che nell'esecuzione dei lavori siano osservate le prescrizioni impartite nell'atto prot. n. 281 del 11/02/2025;

-che tutta la segnaletica verticale e orizzontale occorrente sia predisposta, posizionata e rimossa a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;

-che l'occupazione della sede stradale con mezzo meccanico così come il posizionamento della segnaletica avvengano nel rispetto del Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. del 10 luglio 2002. Lo schema dovrà essere opportunamente modificato ed integrato in base al limite di velocità esistente ed in conformità agli elaborati di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativi alla sicurezza del cantiere;

- che l'impresa richiedente ottemperi a quanto disposto dall'art. 21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Durante i lavori l'impresa esecutrice dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo e qualsiasi sinistro, sollevando da ogni responsabilità in tal senso la Provincia di Ferrara per eventuali danni causati a terzi o alla proprietà provinciale;

- che al termine dei lavori, salvo diversi accordi intervenuti con la Provincia di Ferrara, l'impresa esecutrice ripristini le condizioni di viabilità precedentemente esistenti con il rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente cancellata o resa poco visibile.

Poiché nella zona oggetto dei lavori sono presenti reti tecnologiche FO&MA Elettrica Soc. Cons. a r.l. dovrà contattare gli Enti gestori delle linee per stabilire l'esatto tracciato della conduttura e l'eventuale realizzazione di opere accessorie di protezione delle condotte stesse. La Società concessionaria dovrà inoltre verificare se siano presenti ulteriori reti interferenti con i lavori autorizzati.

Restano a carico del committente Comune di Cento (FE) e della ditta esecutrice dei lavori FO&MA Elettrica Soc. Cons. a r.l. obbligata in solido gli oneri per eventuali lavori di ripristino stradale che dovessero rendersi necessari in seguito a cedimenti - assestamento dei materiali - fessurazioni, ecc. che siano comunque riconducibili ai lavori eseguiti e che si verificassero nel corso del tempo, come le eventuali responsabilità nei confronti di terzi che avessero subito danni in conseguenza dei lavori realizzati.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Ferrara e del Comune interessato per 15 giorni consecutivi. Il relativo provvedimento entrerà in vigore con la esposizione degli appositi segnali conformi al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente autorizzazione viene altresì rilasciata sotto l'osservanza e le riserve delle vigenti leggi e regolamenti e delle norme e condizioni contenute nel Regolamento Provinciale per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale, nonché con le seguenti

CONDIZIONI GENERALI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte dal vigente Regolamento provinciale.
3. I concessionari resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia da ogni responsabilità in merito.
4. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedano la Provincia può in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e delle sue pertinenze.
5. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
6. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
7. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.
8. Nel caso di modifica, revoca, scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche, allo spostamento o rimozione delle opere, nonché al ripristino e alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa.
9. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che in relazione alla concessione, potesse provenirle da terzi.
10. In caso di inadempienza totale o parziale la Provincia potrà provvedere d'ufficio a spese del concessionario.

L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di cui ai disegni depositati agli atti dell'istruttoria è soggetta al pagamento del canone patrimoniale già versato di Euro 46,00=, ai sensi degli artt. 26 e seguenti del Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si comunica che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento.

La presente autorizzazione è rilasciata in bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

IL DIRIGENTE
ARAGUSTA ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente

Copia della presente ordinanza è inviata a:

- DITTA ESECUTRICE
- DITTA COMMITTENTE
- Prefettura di Ferrara
- Questura di Ferrara
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara

- TPER Via S. Trenti, 35 Ferrara
- Azienda Ospedaliera Ferrara - Pronto soccorso
- Comune di competente per territorio
- Polizia Provinciale
- Servizio Mobilità e Viabilità Provincia di Ferrara